



TRIBUNALE DI TARANTO

Il Sezione civile

Il G.U., esaminati gli atti del proc. n. 000/XVII R.G.; sciogliendo la riserva;

ritenuta inammissibile la richiesta c.t.u., in quanto non si condividono le prospettazioni giuridiche sulle quali si fonda la c.t.p. di parte, in particolare quelle relative alla gratuità del mutuo, nell'ipotesi di accertata usurarietà anche dei soli interessi moratori;

rilevato che non se ne apprezza neanche la rilevanza, dal momento che, anche a voler ammettere la usurarietà del tasso moratorio (ma non va sottovalutato l'orientamento giurisprudenziale che da rilevanza alla necessità di confronto tra elementi omogenei, e pertanto condivide l'aumento proposto dalle Istruzioni della Banca di Italia del 2013), si dubita della sua utilità, poiché non risulta che gli attori siano stati sinora morosi nel pagamento delle rate;

rilevato che anche le altre censure mosse dagli attori possono essere decise sulla base delle questioni di diritto, pertinenti alla fattispecie;

ritenuta l'opportunità di formulare la seguente proposta conciliativa, che potrebbe essere conveniente per entrambe le parti, anche al fine di contenere i costi del giudizio, tenuto anche conto della continua evoluzione giurisprudenziale della materia (vedasi, per esempio, la questione dell'usura sopravvenuta o degli effetti di cui all'art. 1815 c.c.) che potrebbe incidere sulla regolamentazione delle spese:

-rinuncia agli atti ed estinzione del giudizio.

- -compensazione delle spese processuali;

P.Q.M.

Rigetta la richiesta di c.t.u.

Formula alle parti la proposta ex art. 185 c.p.c. di cui in motivazione.

Rinvia all'udienza del X.XII.XX per acquisire le determinazioni delle parti, in ordine alla proposta.

Manda la Cancelleria per la comunicazione alle parti.

Taranto, II.VII. XX

Il G.U.

YYYYYYY